

DIRETTIVE

DIRETTIVA 94/39/CE DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1994

che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, concernente gli alimenti per gli animali destinati a particolari fini nutrizionali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, lettera a),

considerando che la direttiva 93/74/CEE del Consiglio dispone che venga ridotto un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali; che l'elenco deve indicare l'uso preciso, e cioè i particolari fini nutrizionali, le caratteristiche nutrizionali principali, le diciture e, se del caso, disposizioni speciali sull'etichettatura;

considerando che, attualmente, talune destinazioni nutrizionali non possono essere incluse nell'elenco degli usi previsti, data la mancanza di metodi comunitari per il controllo del valore energetico negli alimenti per animali da compagnia e della fibra alimentare negli alimenti per animali in generale; che pertanto detto elenco dovrà essere completato non appena tali metodi saranno adottati;

considerando che detto elenco verrà, se del caso, modificato, in seguito agli sviluppi delle conoscenze scientifiche e tecniche;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri dispongono che gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali ai sensi della diret-

tiva 93/74/CEE possano essere commercializzati unicamente se gli usi previsti sono compresi nella parte B dell'allegato della presente direttiva e se soddisfano le altre disposizioni fissate in tale parte dell'allegato.

Gli Stati membri assicurano inoltre il rispetto delle norme stabilite, sotto la rubrica « Disposizioni generali », nella parte A dell'allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 30 giugno 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 237 del 22. 9. 1993, pag. 23.